Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

I LIMITI PER I TRASPORTATORI ISCRITTI ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IN "PROCEDURA SEMPLIFICATA"

Nota alla circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali del 27 luglio 2007

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Con una circolare del 27 luglio 2007 (prot. n. 1555/ALBO/PRES) il Comitato nazionale dell'Albo Gestori Ambientali chiarisce i limiti per i trasportatori iscritti all'Albo in "procedura semplificata".

Ricordiamo che si iscrivono alle categorie 2 e 3 dell'Albo - con la *procedura semplificata* di cui all'art. 212, comma 18, del D. Lgs. n. 152/2006 - le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero. Più precisamente:
- alla Categoria 2 si iscrivono le imprese che trasportano rifiuti non pericolosi individuati nel D.M. 5 febbraio 1998 destinati alle attività di recupero ivi indicate autorizzate con la procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- alla Categoria 3 si inscrivono le imprese che trasportano rifiuti pericolosi individuati nel D.M. 12 giugno 2002, n. 161 destinati alle attività di recupero ivi indicate autorizzate con la procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

I soggetti di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 si iscrivono, invece, all'Albo Nazionale Gestori ambientali con *procedura ordinaria*.

Orbene, in passato[1] avevamo già precisato che le due procedure – ordinaria e semplificata - non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione portati al vaglio

[1] vedi V.VATTANI "*L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: la procedura semplificata e la procedura ordinaria non sono sovrapponibili*" pubblicato su www.dirittoambiente.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

della Pubblica Amministrazione, per cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività per le quali necessita la procedura ordinaria e viceversa.

L'unica eccezione a questo "principio della non sovrapponibilità" delle due procedure è data dal comma 20 dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006; per cui le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria sono esentate dall'obbligo della comunicazione di inizio attività (e, quindi, ad iscriversi alle categorie 2 e 3 dell'Albo) se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.

Quindi, nei limiti della quantità complessiva ed esclusivamente per la tipologia di rifiuti che l'impresa è autorizzata a raccogliere e trasportare in base all'iscrizione ordinaria tale impresa può portare questi rifiuti sia ad impianti autorizzati con procedura ordinaria che ad impianti autorizzati con le procedure semplificate.

Non così il discorso vale per le imprese che sono iscritte all'Albo, con procedura semplificata, alle categorie 2 e 3. Infatti - come è stato precisato con la circolare in commento - tale iscrizione vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006. Per cui alle imprese iscritte alle categorie 2 e 3 dell'Albo è inibita qualsiasi possibilità di poter destinare i rifiuti trasportati ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria.

Valentina Vattani

Pubblicato il 20 luglio 2007

In calce si riporta il testo della circolare del Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

---

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Ministero dell ' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

COMITATO NAZIONALE

Prot.n. 1555/ALBO/PRES 27 LUGLIO 2007

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione nelle categorie 2 e 3. Limiti.

E' stato richiesto di chiarire se sia possibile all'impresa iscritta, con procedura semplificata, nelle categorie 2 o 3 destinare i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria.
Il Comitato nazionale ha ritenuto che, ai sensi del comma 20 dell'articolo 212 del D.Lgs 152/06, l'impresa iscritta con procedura ordinaria possa, alle condizioni stabilite dallo stesso comma, trasportare i rifiuti anche con destinazione a impianti che effettuano le operazioni di recupero in procedura semplificata.
Non risulta possibile il contrario in quanto l'iscrizione di cui alle categorie 2 o 3 vincola la destinazione dei rifiuti trasportati ad impianti che svolgono le operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.Lgs 152/06.

IL SEGRETARIO
Dott.Eugenio Onori

IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosanna Laraia